F.A.I.L.P. NEWS

La circolare 14/2016 Inail

L'INAIL RICONOSCE L'USO DELLA BICILETTA NELL'INFORTUNIO IN ITINERE

L'ultima novità per chi usa la bicicletta per recarsi al lavoro è la circolare Inail n° 14 / 2016 che ha preso atto di quanto previsto nell'ultima legge di stabilità emanata dal Governo aggiornando le disposizioni applicate dall'Istituto Nazionale degli Infortuni nel Lavoro sugli infortuni in itinere.

- il lavoratore che si reca presso il luogo di lavoro in bicicletta o velocipede ha diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo INAIL in caso di infortunio occorso in tale tragitto, senza le limitazioni prima adottate circa l'evento...

- il lavoratore che utilizza la bicicletta / velocipede per recarsi al lavoro *(legge n. 221/2015)* adesso viene considerato equiparato alle condizioni previste per chi usa il mezzo pubblico oppure il percorso a piedi, cioè viene considerato sempre necessitato *(vedasi in proposito la citata circolare)* e tale interpretazione sarà adottata per i casi in esame e quelli futuri

La circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016 consultabile all'indirizzo web https://www.inail.it/ prevede ***"Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere - Utilizzo del velocipede*** *(.)*

"**…** In buona sostanza, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art.12 d.lgs.38/2000, l'Istituto INAIL aveva stabilito che l'infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore dovesse essere indennizzato solo "[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l'uso della bicicletta, mentre "[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l'infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto". Come detto in premessa, il suddetto discrimine è stato superato dal legislatore del collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 il quale ha **sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l'evento si verifica, l'infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all'indennizzo.** Nel ribadire che le disposizioni sin qui impartite in materia di infortunio in itinere devono continuare ad essere osservate in termini generali anche con riferimento all'uso del velocipede, si conferma che, per quanto riguarda gli infortuni occorsi facendo uso di tutte le altre tipologie di mezzi privati, nulla cambia anche con riferimento alla valutazione.